



Associazione
GENITORICHE

STATUTO

14 luglio 2020

Art. 1) - Costituzione e sede

È costituita ai sensi della Legge 21 agosto 1991 n.266 una libera Organizzazione di Volontariato, democratica e senza scopo di lucro, denominata "GenitoriChe – OdV" in prosieguo denominata semplicemente "Associazione", con sede provvisoria in Via Pierpaolo Pasolini 24 - Fiano Romano (Roma) e con sede operativa in Via Antonio Chinotto, 8, int. 9 (Roma).

L'Associazione userà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, la locuzione "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "OdV" a norma e ai sensi del decreto legislativo 117/2017("Codice Terzo Settore") e s.m.i.

La sede legale può essere trasferita con deliberazione del Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 12.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2) - Scopi dell'Associazione

«GenitoriChe OdV» è apartitica e non ha fine di lucro neanche indiretto, ma persegue il raggiungimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per creare e incentivare un confronto tra i genitori per evidenziare e tutelare i diritti dei bambini intesi come soggetti attivi.

Per il perseguimento degli scopi, l'Associazione, svolge le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, prevalentemente in favore di terzi, con particolare riferimento alle attività di:

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei cittadini in generale, con una particolare attenzione al mondo dell'infanzia, e promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

In particolare svolge le seguenti attività:

- realizzazione di campagne di informazione, aiuto e supporto a favore di quanti sentano la necessità di approfondire le tematiche relative alla tutela dei diritti dei bambini, intesi come persone, e alla genitorialità consapevole;
- realizzazione di campagne di informazione, aiuto e supporto a favore della genitorialità (in particolare ma non in via esclusiva adottiva, affidataria, omogenitoriale) soprattutto nella fase adolescenziale dei figli;
- promozione e sviluppo della cultura sociale relativa all'infanzia, alla genitorialità sociale e alle pari opportunità;
- realizzazione e promozione di luoghi di incontro tra i genitori per favorire uno scambio di esperienze;
- favorire negli educatori la conoscenza delle specificità dell'adozione, dell'affidamento e della solidarietà familiare;
- attivazione diretta o indiretta di progetti di sostegno a favore di minori in situazioni di disagio delle loro famiglie;
- pubblicazioni inerenti i diritti di bambini e ragazzi;
- pubblicazioni inerenti la diffusione di una genitorialità consapevole dei bisogni di bambini e ragazzi;
- produzione di materiale audio-video e digitale (compresi siti internet e blog) inerenti i diritti di bambini e ragazzi.
- svolgimento di attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori, e il pubblico e in conformità al disposto legislativo.

- sostenere e/o appoggiare propri o altrui progetti purché rientranti nelle finalità dell'Associazione. L'Associazione si impegna altresì a dare giusta e opportuna informazione sui progetti adottati, sul loro avanzamento e conclusione tramite il sito www.associazionegenitoriche.org e/o qualsiasi altro strumento utile.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e comunque mai prevalenti rispetto alle prime. In relazione a tali attività, verrà data menzione nei documenti di bilancio del carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà avvalersi di collaboratori esterni e di corrispondenti scientifici (ossia di esperti o di operatori culturali), previa delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con altri Enti pubblici e privati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 56 del Decreto Legislativo 117/2017.

Su delibera dell'Assemblea dei soci di cui al successivo art. 16 l'Associazione può aderire ad altre associazioni, fondazioni od enti che, senza fini di lucro, perseguano le stesse finalità.

L'Associazione si pone altresì in posizione di collaborazione con le istituzioni che operano nel campo della tutela dell'infanzia e del sostegno alla genitorialità.

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivida i principi e le finalità solidaristiche, senza distinzione di sesso, religione, etnia, cultura, nazionalità, classe sociale e pensiero politico.

L'Associazione definisce e adotta un proprio regolamento interno sul proprio funzionamento e un regolamento di tesoreria. Tali regolamenti, una volta approvati dall'Assemblea, sono parte integrante del presente statuto e sono vincolanti per i soci.

Art. 3) – Soci

Sono ammessi a far parte dell'Associazione come membri effettivi tutti coloro - sia persone fisiche maggiorenni sia giuridiche – che condividendone gli scopi accettino il presente statuto (compresi i regolamenti) e si impegnino ad osservarlo e a versare la quota annuale, periodicamente stabilita dal Consiglio Direttivo entro l'assemblea dei soci che approva i bilanci preventivo e consuntivo dell'anno appena concluso. Ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, le quote associative sono intrasmissibili; il divieto di intrasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso del socio e nei confronti del socio stesso in caso di recesso o esclusione. Le quote associative non sono rivalutabili.

La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell'interessato. È deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. È comunicata all'interessato e il Consiglio Direttivo è tenuto a curare l'annotazione dei nominativi dei Soci in un apposito Libro dei Soci. Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato entro sessanta giorni. Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso il ricorso all'Assemblea entro 60 giorni.

È infine prevista l'ammissione di Soci onorari, individuati dal Consiglio Direttivo tra personalità di rilevante profilo scientifico e culturale operanti negli ambiti propri dell'associazione. La qualifica di socio onorario è puramente onorifica, non prevede l'obbligo del pagamento della quota associativa ma non conferisce diritto a partecipare all'assemblea dei soci con diritto di voto e ad essere eletti a cariche sociali.

Art. 4) Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri.

Tutti i soci devono accettare e condividere quanto indicato nel presente statuto.

I soci ordinari, purché in regola con il pagamento della quota annuale, possono intervenire all'Assemblea con diritto di voto ed hanno inoltre libero accesso alla consultazione degli atti sociali. I soci possono accedere a tutte le cariche che sono elettive e non retribuite.

I soci hanno diritto a partecipare alla vita culturale dell'Associazione e ad essere tempestivamente informati su tutte le iniziative ed attività che l'Associazione stessa sarà in grado di promuovere attraverso il sito www.associazionegegenitoriche.org.

Ogni socio potrà dare inoltre suggerimenti ed indicazioni al Consiglio Direttivo, nonché, previa delibera del Consiglio stesso, farsi a sua volta promotore di iniziative che rientrino tra gli scopi associativi.

L'Associazione garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie nonché le direttive emanate dagli organi dell'Associazione. Inoltre i soci sono tenuti a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e dei cittadini.

I partecipanti alla costituzione della Associazione divengono soci fondatori e tali restano a prescindere dal pagamento della quota associativa. Il mancato pagamento della quota associativa da parte dei soci fondatori priva però questi ultimi del diritto di voto in assemblea.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

Art. 5) Perdita della qualità di socio

La qualità di Socio ordinario si può perdere: per recesso (dimissioni) o per esclusione.

Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. In caso contrario l'adesione all'Associazione si intende automaticamente rinnovata per l'anno successivo con il conseguente obbligo di versamento della relativa quota associativa.

L'esclusione può avvenire per insolvenza nel versamento delle quote annuali di iscrizione (dopo due anni di mancato versamento) o per grave violazione degli scopi sociali o per fatti gravi che abbiano arrecato pregiudizio morale o materiale all'Associazione.

L'esclusione dei Soci è in ogni caso deliberata dal Consiglio Direttivo. Prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti mossigli, consentendogli diritto di replica.

Il Socio receduto od escluso, e gli eredi del Socio deceduto, non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate, né hanno alcun diritto sui fondi comuni dell'Associazione.

Art. 6) Patrimonio

Il patrimonio iniziale dell'Associazione ammonta ad € 190.

Il patrimonio sociale, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da:

1. il Fondo di Dotazione iniziale;
2. beni mobili ed immobili;
3. donazioni, liberalità, lasciti e successioni vincolate al patrimonio.

Art. 7) - Entrate

L'Associazione vive di:

- a) quote associative versate ogni anno dai propri soci;
- b) proventi di iniziative sociali;
- c) 5 per mille

- d) sovvenzioni e contributi dello Stato o di enti pubblici o privati o di organismi internazionali
- e) proventi della vendita di pubblicazioni di cui l'Associazione stessa si dovesse rendere editrice.
- f) i redditi del patrimonio;
- g) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche o private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- h) manifestazioni e altre iniziative di raccolte di fondi;
- i) ogni altro incremento derivante anche dalle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale.

L'Associazione può inoltre ricevere lasciti, donazioni, o liberalità, che comunque non ne vincolino l'operato e non ne distorcano le finalità.

Art. 8 - Quote associative e decorrenza delle iscrizioni

Le quote associative sono determinate di anno in anno dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Le iscrizioni a Socio ordinario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui la domanda di iscrizione è stata accolta.

L'iscrizione è impegnativa per l'anno in corso e verrà rinnovata tacitamente di anno in anno, fatte salve le condizioni di esclusione per insolvenza dopo il secondo anno consecutivo di mancato versamento delle quote associative (così come previsto degli art. 4 e 5 del presente statuto).

Art. 9) - Esercizio sociale

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo, redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile dell'anno successivo.

Deve essere altresì predisposto e approvato dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile di ogni esercizio un bilancio di previsione per l'esercizio in corso. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Qualora il bilancio di fine anno evidenzia un avanzo di gestione, esso deve essere utilizzato per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione, descritte nel presente statuto, o ad altre attività a esse direttamente connesse.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione deve redigere il bilancio conformemente ai formati e ai dettami stabiliti dalla normativa vigente.

Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

Art. 10) - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vicepresidente;
- e) Il Segretario;
- f) Il Tesoriere.

Art. 11) - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita da tutti i soci. Ogni socio, purché in regola con il pagamento delle quote associative, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta.

Ciascun socio può essere portatore di un massimo di due deleghe.

L'Assemblea dei soci è presieduta di diritto dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, da un Presidente dell'Assemblea eletto preliminarmente dai presenti.

L'Assemblea delibera sempre a maggioranza semplice dei votanti.

In caso di parità di voto è determinante il voto del Presidente dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria ha il compito:

- a) di nominare i membri del Consiglio Direttivo
- b) di fissare le direttive di massima per l'attività dell'Associazione
- c) di deliberare impegni finanziari a carico dell'Associazione per la realizzazione delle attività proprie dell'associazione stessa
- d) di approvare il bilancio preventivo e consuntivo

Essa è costituita legalmente in prima convocazione dalla metà più uno degli Associati e in seconda convocazione da qualunque numero dei partecipanti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno a cura del Presidente dell'Associazione entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno i due terzi del Consiglio Direttivo o da almeno un quinto degli associati a mezzo di comunicazione scritta.

L'Assemblea Straordinaria ha la competenza sulle seguenti materie:

- a) modifiche e aggiunte dello Statuto
- b) scioglimento dell'Associazione.

Essa è costituita legalmente in prima convocazione dai due terzi più uno degli Associati, e in seconda convocazione dalla metà più uno degli stessi.

Le convocazioni delle Assemblee dei Soci, Ordinarie o Straordinarie, debbono avere luogo per iscritto, tramite sito, mail o altro, e deve essere comunicata a tutti i Soci con almeno quattordici giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la riunione.

La convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione dell'eventuale seconda convocazione.

Di ciascuna Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante. Detto verbale dovrà essere trascritto sul Libro dei Verbali d'Assemblea.

Le delibere dell'Assemblea obbligano conformemente tutti gli associati.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumento di comunicazione a distanza (Piattaforma di tele/videoconferenza decisa di volta in volta dal CD), a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

È altresì consentita la partecipazione da remoto dei soci aventi diritto.

Art. 12) - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da 7 membri. Partecipano di diritto al Consiglio direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

I membri del Direttivo restano in carica tre anni, sono rieleggibili e non possono essere retribuiti.

Al Consiglio Direttivo compete:

- a) l'attuazione delle delibere dell'Assemblea
- b) la promozione di tutti gli atti e delle iniziative necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'associazione

- c) la formulazione di un programma annuale di attività
- d) La predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- e) La determinazione delle quote annuali di iscrizione
- f) L'ammissione dei nuovi soci
- g) L'accertamento dei motivi implicanti l'eventuale esclusione di un associato
- h) L'ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente (o in sua assenza dal Vicepresidente). Esso assume le proprie delibere con una maggioranza dei due terzi.

La convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo deve avvenire con un anticipo di almeno cinque giorni, salvo casi di particolare urgenza, per cui ammesso un anticipo fino a ventiquattro ore.

Di ogni riunione viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Detto verbale dovrà essere trascritto nell'apposito Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 13) - Il Presidente e il Vicepresidente

Il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione vengono nominati dall'Assemblea dei soci.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

Entrambi restano in carica sino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

Al Presidente compete:

- a) convocare e presiedere le Assemblee Ordinarie e Straordinarie dei Soci;
- b) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) curare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- d) rappresentare l'Associazione presso terzi;
- e) rappresentare l'Associazione in ogni giudizio, e avanti qualsiasi giurisdizione nazionale o sopranazionale;
- f) aprire, unitamente al Tesoriere, conti correnti bancari e/o postali;
- g) nominare procuratori alle liti o ad negoziare;
- h) assumere, in caso di improrogabile necessità o urgenza, decisioni in nome del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di richiederne la ratifica entro e non oltre 15 giorni;
- i) nominare eventualmente un Vicepresidente tra i membri del Consiglio Direttivo.

L'eventuale Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qual volta questi sia impossibilitato o impedito all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 14) - Il Tesoriere

Il tesoriere è nominato dall'Assemblea dei Soci, rimane in carica sino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Egli ha il compito della gestione amministrativa dell'Associazione, della tenuta della contabilità e della gestione della cassa, nonché di collaborare alla predisposizione del bilancio dell'Associazione. A lui spetta inoltre riscuotere od emettere assegni od altri titoli in genere, pagare e quietanzare fatture, ed eseguire tutte le opportune ed occorrenti operazioni finanziarie.

Art. 15) - Il Segretario

Il Segretario è nominato dall'Assemblea dei Soci, resta in carica sino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile

Egli ha il compito della gestione organizzativa dell'Associazione.

Egli cura, inoltre, la tenuta e l'aggiornamento del Libro dei Soci, del Libro dei Verbali delle Assemblee, e del Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo, Libro dei Volontari e degli altri libri previsti a norma di legge.

Art. 16) - Scioglimento dell'Associazione

Qualora lo scopo dell'Associazione divenga impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio divenga insufficiente, e in genere ogni qualvolta ricorrano le cause di estinzione previste dall'articolo 27 del Codice Civile, l'Associazione si scioglierà. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio dovrà essere devoluto ad altre Organizzazioni di Volontariato o Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale operanti in settore identico, analogo o affine, o a fini di pubblica utilità, sentito la Regione e l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, legge n. 662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 17) - Norme Generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, della legge 266/1991, del D. Lgs. 460/1997 e alle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia. Le disposizioni, emesse dagli Organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti i membri alla loro osservanza.

Competente il Foro di Roma.